

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 OTTOBRE 2002, N. 13**

**Approvazione del nuovo regolamento per la
compartecipazione e concessione di patrocinio finanziario
della Regione Trentino-Alto Adige ad iniziative svolte da
istituzioni, enti, associazioni od altri organismi, ritenute di
particolare importanza per la Regione^{1 2}**

**Articolo 1 (Finalità del patrocinio finanziario e della
compartecipazione della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige)**

1. La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige intende finanziare, mediante lo strumento della compartecipazione, anche solo economica, o del patrocinio finanziario le iniziative svolte da associazioni o da altri organismi, le quali rivestano la caratteristica di essere di particolare importanza per la Regione medesima, ai sensi dell'articolo 9 lett. a) del testo unificato delle leggi "iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con DPGR 23.6.1997, n. 8/L.

2. Sono ritenute di particolare importanza per la Regione quelle iniziative che hanno per oggetto la valorizzazione, il recupero, la tutela e la promozione delle specificità del patrimonio culturale, antropologico, storico e socio-economico, nonché ricreativo-sportivo delle popolazioni del Trentino-Alto

¹ In B.U. 16 ottobre 2002, n. 43, Numero straordinario.

² Si veda l'ultimo testo vigente.

Adige. Sono altresì di particolare importanza per la Regione le iniziative che evidenziano il ruolo della Regione medesima come ente esponenziale degli interessi della comunità regionale.

3. Le iniziative possono concretizzarsi in pubbliche manifestazioni, convegni, congressi, sfilate tradizionali, commemorazioni e celebrazioni di eventi e fatti esclusivamente legati alla specificità delle popolazioni del Trentino-Alto Adige.

4. Lo scopo del finanziamento regionale è quello di permettere la realizzazione di iniziative che non possono completamente o prevalentemente autofinanziarsi e che meritano di essere realizzate per la particolare rilevanza regionale.

5. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento esclusivamente enti, associazioni e comitati non aventi scopo di lucro.

6. Le iniziative attuate con il sostegno finanziario di cui al presente regolamento non possono ottenere finanziamenti su altri capitoli di spesa.

7. Non rientrano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento le iniziative attuate direttamente dalla Regione.

8. Sono altresì escluse le iniziative rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente.

Art. 2 (Patrocinio finanziario)

1. Possono essere oggetto di patrocinio finanziario regionale le iniziative organizzate o promosse da istituzioni, enti, associazioni e comitati aventi sede nel territorio regionale.

2. Le iniziative possono essere di rilievo:

- a) internazionale;
 - b) interregionale;
-
-

c) regionale e intercomunale.

3. Il patrocinio finanziario è da intendersi quale strumento atto a incoraggiare le iniziative di cui all'art.1 alle quali la Regione intenda partecipare, oltre che dal punto di vista ideale, anche dal punto di vista finanziario.

Art. 3 (Compartecipazione)

1. Lo strumento della compartecipazione è finalizzato a permettere la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 1 del presente regolamento, intervenendo direttamente a fianco dei soggetti promotori.

2. La compartecipazione viene attuata per materie di competenza regionale o attinenti al ruolo istituzionale della Regione.

3. La compartecipazione della Regione all'iniziativa comporta necessariamente che appaia in modo adeguato l'utilizzo dello stemma della Regione a dimostrazione e conferma che la Regione stessa attribuisce una particolare rilevanza all'iniziativa.

4. Deve in ogni caso risultare che la compartecipazione della Regione avviene in forma almeno paritaria rispetto all'associazione promotrice e ciò deve risultare in ogni aspetto delle manifestazioni esterne dell'iniziativa compartecipata.

5. La compartecipazione della Regione può consistere nella partecipazione diretta a parte della iniziativa oppure nella partecipazione a una parte delle spese. La Giunta regionale può anche disporre che uno o più uffici regionali forniscano un supporto tecnico-organizzativo per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

6. Nella quantificazione finanziaria della partecipazione della Regione all'iniziativa deve essere tenuta in considerazione la circostanza che la Regione partecipa all'iniziativa anche mediante il servizio di stamperia interno, l'utilizzo delle sale di pertinenza della Regione, nonché la spedizione degli inviti e comunicazioni.

7. La compartecipazione anche solo economica della Regione implica un coinvolgimento della Regione medesima nella valutazione del particolare significato dell'iniziativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 4 (Criteri di finanziamento dei patrocini e delle compartecipazioni)

1. La concessione dei finanziamenti e la loro quantificazione viene stabilita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione prevista dall'articolo 6 del presente regolamento.

2. I fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio vengono utilizzati per il finanziamento di patrocini e compartecipazioni in parti uguali per le domande provenienti dalla provincia di Bolzano e per quelle provenienti dalla provincia di Trento.

3. Per il patrocinio finanziario la Regione può finanziare le singole iniziative nelle seguenti misure massime:

- 50% per iniziative di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2, del presente regolamento;
 - 45% per iniziative di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 2, del presente regolamento;
 - 40% per iniziative di cui alla lettera c) del comma 2, dell'art. 2, del presente regolamento.
-
-

4. Per la compartecipazione la Giunta regionale determina le voci di spesa che vengono assunte a carico della Regione. La misura massima delle spese assunte a carico della Regione non può superare la misura massima del 60% della spesa ammessa a contributo.

5. Per spesa ammessa si intende la spesa complessivamente ritenuta adeguata dalla Regione, dedotti gli introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso e le eventuali altre entrate e introiti connesse alla realizzazione dell'iniziativa.

6. Non può essere patrocinata o compartecipata più di un'iniziativa per ogni soggetto richiedente.

7. Nella valutazione delle iniziative da patrocinare o compartecipare viene attribuito un punteggio da uno a cinque per ognuno dei seguenti parametri:

- finalità dell'iniziativa rientrante in uno o più aspetti ritenuti di rilevanza regionale;
- particolare coinvolgimento della popolazione;
- consistenza della partecipazione numerica nella organizzazione;
- effetti positivi e di durata, quale riflesso diretto dell'iniziativa nel tessuto sociale regionale;
- grado di riscontro sui mass media.

Vengono quindi redatte per ogni provincia due graduatorie, per i patrocini e per le compartecipazioni, di tutte le iniziative per le quali è stato richiesto un finanziamento regionale e vengono finanziate le iniziative nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Art. 5 (Modalità e termini della consegna delle domande)

1. Le domande di patrocinio finanziario o di compartecipazione della Regione devono essere redatte su

apposito modulo predisposto dalla amministrazione regionale e devono contenere la illustrazione delle caratteristiche peculiari dell'iniziativa per la quale viene richiesto il finanziamento. Devono essere indicati in particolare la natura, gli scopi, la durata, le modalità e i termini di svolgimento, nonché tutti quegli elementi che possono essere ritenuti utili al riconoscimento della particolare rilevanza dell'iniziativa.

2. La domanda deve essere corredata da un particolareggiato preventivo delle spese che si intendono sostenere, nonché delle eventuali entrate attinenti all'iniziativa, il quale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della persona giuridica richiedente.

3. La domanda deve essere corredata dallo statuto del soggetto richiedente, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'indicazione della consistenza numerica degli iscritti, delle modalità di associazione e dell'importo della quota annuale di iscrizione. Deve inoltre essere allegato un breve resoconto dell'attività svolta negli anni precedenti, nonché un dettagliato programma relativo all'attività riferita all'anno nel quale si svolgerà l'iniziativa.

4. In caso di assenza di statuto, il soggetto richiedente è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le caratteristiche, le finalità e l'ambito di azione dell'organizzazione stessa. Tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici territoriali.

5. Altra documentazione potrà essere richiesta da parte della amministrazione regionale per permettere eventuali ulteriori accertamenti.

6. Le domande devono essere presentate dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente quello dello svolgimento

dell'iniziativa presso l'ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari nelle sedi di Trento o di Bolzano.

Art. 6 (Commissione di valutazione)

1. La valutazione delle domande verrà effettuata in base alle disposizioni del presente regolamento da un'apposita commissione nominata dalla Giunta regionale per la durata dell'intero mandato.

2. La commissione è composta da cinque membri, di cui l'assessore competente, il dirigente del servizio studi, il direttore dell'ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari, nonché due membri nominati dalla Giunta regionale su proposta delle Province Autonome di Trento e Bolzano. La commissione è presieduta dall'assessore competente.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari.

4. La commissione si pronuncia motivatamente sulla proposta presentata dall'ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari in seguito alle istruttorie effettuate dall'ufficio medesimo per le domande di patrocinio finanziario e compartecipazione e formula la proposta definitiva di finanziamento da trasmettere alla Giunta regionale.

5. In caso di motivata richiesta e se la natura e l'impegno finanziario dell'iniziativa rimangono inalterati, possono essere autorizzate variazioni tecniche legate alla data dell'iniziativa o a caratteristiche logistiche.

Tali variazioni sono disposte con provvedimento motivato del direttore dell'ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari.

Art. 7 (Liquidazione del finanziamento)

1. La liquidazione del patrocinio e della compartecipazione avviene esclusivamente in seguito all'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, previa presentazione di un rendiconto relativo al totale delle spese sostenute e di una relazione finale, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nonché di idonea e regolare documentazione quietanzata concernente l'intera somma della spesa ammessa a contributo.

2. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ammessa, l'ammontare del finanziamento è proporzionalmente ridotto.

3. Per quanto concerne la compartecipazione, il pagamento delle spese avviene su presentazione di idonea documentazione di spesa intestata alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
